

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4270 del 24/07/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Argelato (BO), via Centese n. 1/2, richiesta dalla società Meccanica Kema S.r.l. per l'attività di lavorazione di alluminio pressofuso per il settore automotive.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4442 del 24/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Argelato (BO), via Centese n. 1/2, richiesta dalla società Meccanica Kema S.r.l. per l'attività di lavorazione di alluminio pressofuso per il settore automotive.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 30/12/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/22870 del 05/02/2025 (**pratica Sinadoc 6280/2025**) dal procuratore della società Meccanica Kema S.r.l. (C.F. e P.IVA 03011031204), con sede legale in Comune di Argelato (BO), via Centese n. 1/2, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento ivi ubicato;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originarie dell'attività di lavorazione di alluminio pressofuso per il settore automotive svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente SUAP Reno Galliera - soggetto delegato dal Comune di Argelato};

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/0027415 del 12/02/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Argelato, SUAP dell'Unione Reno Galliera e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/0046832 del 12/03/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 12/03/2025, acquisita con PG/2025/48184 del 13/03/2025, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/72213 del 16/04/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni (PG/2025/0092565 del 20/05/2025).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice acustica (PG/2025/102161 del 06/06/2025).
- Parere per la matrice acustica del SUAP dell'Unione Reno Galliera (PG/2025/113693 del 24/06/2025);
- Parere per gli aspetti urbanistico/edilizi del Comune di Argelato (PG/2025/113693 del 24/06/2025);

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto che la società istante attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 896,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Meccanica Kema S.r.l., per l'esercizio dell'attività di lavorazione di alluminio pressofuso per il settore automotive svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Meccanica Kema S.r.l. (C.F. e P.IVA 03011031204) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Argelato (BO), via Centese n. 1/2, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 2 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *"Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del SUAP dell'Unione Reno Galliera con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione Reno Galliera ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Argelato e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Meccanica Kema S.r.l.
Comune di Argelato (BO), via Centese n. 1/2

ALLEGATO A

Matrice emissione in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 è autorizzata l'emissione in atmosfera derivante dall'attività di lavorazione di alluminio pressofuso per il settore automotive svolta dalla società Meccanica Kema S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Argelato (BO), via Centese n. 1/2, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissione in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 la seguente emissione in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: tavolo vibrante e frantumatore sabbia)

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Altezza minima	8,2	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri Totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a manica dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

2. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E1 ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento

pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo. **In sola questa fase dovranno essere effettuati anche autocontrolli a monte dell'impianto di abbattimento, al fine di verificare che l'efficienza di abbattimento sia superiore al 90% in massa del materiale in forma particellare presente nell'effluente gassoso.**

- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) É facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei

monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica/Ciclo Produttivo" non datata (agli atti di ARPAE con PG/2025/72213 del 16/04/2025).
 - "Planimetria emissioni" non datata (agli atti di ARPAE con PG/2025/72213 del 16/04/2025).
 - "Quadro riassuntivo delle emissioni" non datata (agli atti di ARPAE con PG/2025/72213 del 16/04/2025).

Pratica Sinadoc n. 6280/2025

Documento redatto in data 23/07/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Meccanica Kema S.r.l.
Comune di Argelato (BO), via Centese n. 1/2

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico del 09/04/2025 presentata dalla società Meccanica Kema S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di lavorazione di alluminio pressofuso per il settore automotive svolta nello stabilimento sito in Comune di Argelato (BO), via Centese n. 1/2.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/102161 del 06/06/2025.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del SUAP dell'Unione Reno Galliera con nota Prot. n. 38579 del 23/06/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal SUAP dell'Unione Reno Galliera, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/102161 del 06/06/2025, con parere acustico favorevole Prot. n. 38579 del 23/06/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/113693 del 24/06/2025). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 09/04/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Meccanica Kema S.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/72213 del 16/04/2025).

Pratica Sinadoc n. 6280/2025

Documento redatto in data 23/07/2025

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 38579

Pratica 44945/74423/2024

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **Meccanica Kema Srl** con sede in Argelato (BO), Via Centese n. 1/2 – P.I. 03011031204

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 30/12/2024, Prot. n. 74423, dalla Sig.ra Ramfar Aryan Melody – C.F. RMFRNM92P61A944S in qualità di legale rappresentante della ditta **Meccanica Kema S.r.l.** con sede in Argelato (BO) in Via Centese n. 1/2 – P.I. 03011031204 per lo stabilimento sito nel Comune di Argelato (BO) in Via Centese n. 1/2 ove viene esercitata l'attività di lavorazioni su alluminio pressofuso per il settore automotive;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisito il parere del **Comune di Argelato** che con nota prot n. 7426 del 18/06/2025 (Prot. SUAP n. 37877 del 18/06/2025), allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale ha espresso "... *Parere Favorevole limitatamente all'aspetto Urbanistico/Edilizio* ...";

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 102161 del 06/06/2025 (Prot. SUAP n. 35972 del 09/06/2025) ha trasmesso la valutazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;



*Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)*

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Settore "Urbanistica e politiche energetiche, SUAP Edilizia – Sismica" Prot. n. 72886 del 17/12/2024;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni, riportate nei pareri sopra indicati.

San Giorgio di Piano, 23/06/2025

**Il Responsabile SUAP Edilizia
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Settore Edilizia Privata

Prot. n. 0007426/2025

Catasto emissioni in atmosfera Comunale pratica n.° 170

Pratica S.U.A.P. 44945/74423/2024

**Spett.le
Sportello Unico
Attività Produttive
Via Fariselli n.° 4
40016 S. Giorgio di Piano (Bo)**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA**

Vista la domanda presentata dal gestore dell'attività "*Meccanica KEMA S.r.l.*", in data 30/12/2024, protocollo S.U.A.P. 74423 e successive integrazioni, con riferimento al procedimento agli atti di questa Amministrazione in data prot. 1661 del 06/02/2024, avente ad oggetto l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera ed impatto acustico derivanti dallo stabilimento di Via Centese n. 1/2 (più precisamente Via degli Artigiani nn. 7-9-11) in Argelato;

visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

verificato che l'attività è insediata in zona "ASP-C Ambiti produttivi comunali esistenti" art. 27 del RUE ed art. 26.1 del PSC vigenti e riscontrato che l'intervento edilizio sullo stabilimento risulta legittimato con Licenza n. 821/1977, Variante n. 448/1980 e successive fino a S.C.I.A. n. 64/2024 e Certificazione di Agibilità n. 5/2025;

considerato il contributo tecnico di A.R.P.A.E. prot. 6280/2025 agli atti del comune con prot. 6902 del 06/06/2025 relativamente alla valutazione di impatto acustico;

ESPRIME

Parere Favorevole limitatamente all'aspetto **Urbanistico/Edilizio** e pertanto escludendo ogni valutazione di carattere sanitario e tecnico prettamente legato all'attività in oggetto.

Dalla Residenza Municipale, 18/06/2025

firmato
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

GEOM. MICHELE LENZI

firmato
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA

ARCH. ENRICA PENTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



S. Giorgio di Piano, 05/06/2025

Sinadoc 6280/2025

Comune di Argelato

Ufficio Ambiente

Pec: comune.argelato@pec.renogalliera.it

SUAP Unione Reno Galliera

c.a. Alessandro Borri

Pec: unione@pec.renogalliera.it

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue**

c.a. Giuseppe Di Franco

OGGETTO: Domanda per nuova autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 – Art. 269 comma 2 Parte V del DLgs 152/2006 - Ditta: **Meccanica Kema Srl** con sede legale e stabilimento in Argelato (BO), Via Centese n. 1/2 - **trasmissione contributo per nulla-osta acustico. Riferimento SUAP Pratica n. 44945/74423/2024**

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione tecnica presentata (agli atti Arpae con PG/2025/57018 del 26/03/2025) e, viste le successive integrazioni pervenute in data 16/04/2025 agli atti Arpae con PG/2025/72213 (a seguito di Ns richiesta del 10/03/2025 con PG/2025/0045579), si esprimono le seguenti valutazioni **riferite alla sola matrice rumore.**

Il contributo relativo alla matrice emissioni in atmosfera è già stato trasmesso (PG/2025/92565 del 20/05/2025).

Presa visione della relazione tecnica denominata *“Valutazione Previsionale di Impatto Acustico MECCANICA KEMA S.R.L.”* redatta da TCA¹, Revisione del 09/04/2025, si rileva quanto segue.

La ditta MECCANICA KEMA S.r.l. opera nel settore della metalmeccanica, in particolare effettua lavorazioni su alluminio pressofuso per il settore automotive. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è stata effettuata per il nuovo insediamento che sorgerà presso via Centese 1/2 ad Argelato (BO), di fianco all'attuale sede aziendale, e, secondo quanto dichiarato dal TCA, avrà un unico punto di emissione in atmosfera derivante dall'aspirazione della polvere di sabbia convogliata sul camino E2. Inizialmente infatti erano previsti due punti di emissione; la ditta Kema, a seguito della necessità di avere maggior spazio per lo stoccaggio del materiale da lavorare e lavorato, ha deciso di rivedere il lay-out aziendale eliminando la lavorazione che dava origine

¹ Trattasi del TCA Giuliani Jessica iscritta nell'elenco ENTECA al n. 12316.



all'emissione E1 che raccoglieva le polveri di alluminio generate sui banchi di lavoro (per la sbavatura). A tal proposito quindi nell'integrazione presentata la ditta specifica che sarà presente un'unica emissione in atmosfera E1 (ex E2).

All'interno del nuovo stabilimento in oggetto, le operazioni si svolgeranno in spazi chiusi, dove le attività principali/sorgenti sonore, secondo quanto riportato dal TCA, consistono in:

- Sega a nastro
- Tavolo vibrante
- Frantumatore sabbia.

Il tavolo vibrante e il frantumatore di sabbia saranno collegati ad un impianto di aspirazione che darà origine all'emissione E1 (ex E2).

Secondo quanto riportato dal TCA l'attività si svolge nel solo periodo diurno, dalle 8:00 - 12:00 e dalle 13:00 - 17:00. La durata delle emissioni sonore è di 8 ore al giorno; nel periodo notturno l'attività non comporta l'azionamento e/o il funzionamento di sorgenti sonore nonché lo svolgimento di alcuna attività.

La documentazione d'impatto acustico tiene conto di tutte le sorgenti attualmente presenti nell'azienda (sede aziendale attuale di fianco), nonché delle modifiche che si andranno ad effettuare nello scenario futuro (impianto di aspirazione dell'emissione E1 - ex E2).

Nel dettaglio l'indagine acustica condotta dal TCA analizza lo **stato di fatto** mediante misure eseguite nel periodo diurno in quattro postazioni di misura corrispondenti a:

- n. 4 posizioni lungo il perimetro del futuro insediamento (P1, P2, P3 e P4), posti al confine del lotto di proprietà;
- n. 2 posizioni di misura presso i ricettori abitativi individuati quali maggiormente esposti (R1 ed R2).

La metodologia utilizzata dal TCA pertanto consiste nell'utilizzo dei rilievi fonometrici realizzati sul lotto in oggetto, per verificare il livello del rumore presente nella zona d'interesse e successiva elaborazione previsionale mediante calcolo del "rumore ambientale presunto" a seguito degli interventi di progetto (**scenario futuro post-operam**) e conclusioni.

Nella VPIA (Revisione del 09/04/2025) i rilievi fonometrici sono stati effettuati il 03/04/2025 in periodo DIURNO, con portoni chiusi. E' stato quindi caratterizzato il clima acustico di zona, con tutti gli impianti già esistenti in funzione ad esclusione quindi dell'impianto di progetto aspirazione dell'emissione E1 (ex E2).

La durata scelta per le misurazioni è stata ritenuta dal TCA rappresentativa del fenomeno rumoroso in ogni posizione, sia per i livelli di rumore ambientale che di rumore residuo.

La compatibilità acustica dell'intervento è vincolata al rispetto del limite di zona diurno assoluto e differenziale ai sensi della normativa vigente. Nel dettaglio, al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività, il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti esclusivamente in periodo diurno in data 03/04/2025 indicante il rumore residuo afferente ai ricettori R1 ed R2). Il rilievo è stato utilizzato per la definizione dell'attuale clima acustico caratterizzante l'area, oltretutto del rumore residuo dell'area (*ante-operam*) (vedasi pg. 13 della VPIA).
- Verifica del livello di rumore ambientale ai 2 ricettori individuati (R1: collocato a 50 metri dal nuovo impianto di aspirazione ELETTOASPIRATORE - mod. F560 che genererà il camino E1 - ex E2 - ed R2: collocato a circa 47 metri da detto impianto) come sommatoria energetica delle misure al punto di misura + il contributo

dell'aspirazione E1 al punto di misura, mediante la formula di calcolo della divergenza geometrica delle onde (supposta puntiforme la sorgente elettroaspiratore, con nuovo punto di emissione in atmosfera).

- Il TCA ha infine provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti a seguito degli interventi (*post-operam*) (valore limite assoluto di immissione di zona e valore limite differenziale in periodo diurno).

Il Comune di Argelato ha approvato il Piano di Classificazione Acustica, così come evidenziato dal TCA, dal quale risulta che l'area in oggetto che comprende sia la ditta sia i due ricettori individuati è inserita in "*Classe V² – Aree prevalentemente industriali*". Come riportato dal TCA quindi sulla base delle informazioni fornite dalla ditta (scheda tecnica Elettroaspiratore - mod. F560 $Leq < 74$ dB(A) circa a 3 mt di distanza) è stato pertanto considerato, per fini cautelativi, un $Lp1 = 73,9$ dB(A). Nel calcolo non sono state considerate altre attenuazioni, sebbene rilevanti, secondo quanto riportato dal TCA, come ad esempio l'attenuazione degli edifici o l'attenuazione del terreno. Il TCA ha evidenziato inoltre la presenza di componenti impulsive, perciò è stato applicato il fattore correttivo $K1 = 3$ dB. Al livello attuale corretto è stato quindi sommato il contributo totale al confine e ai ricettori, **evidenziando un superamento presso uno dei confini aziendali (P1) per il livello ambientale futuro calcolato rispetto al valore limite assoluto di immissione, ed il superamento del valore limite differenziale diurno presso entrambi i ricettori presi in considerazione**. Secondo quanto dichiarato quindi dallo stesso TCA si rendono necessari alcuni interventi di **mitigazione acustica**, che, data la complessità dello stabilimento ed il concorrere di più sorgenti, non sono stati descritti dettagliatamente in fase di valutazione previsionale (in termini di dettaglio progettuale ma solo in via preliminare). L'azienda dovrà effettuare monitoraggi acustici di controllo a seguito dell'applicazione degli interventi di mitigazione acustica proposti.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

- Entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime del nuovo punto di emissione in atmosfera (E1: tavolo vibrante e frantumatore sabbia), sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una **relazione redatta da TCA** (con collaudo acustico post-operam) che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Valutazione di Impatto Acustico Previsionale, in periodo diurno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (sorgenti interne ed esterne nonché l'eventuale traffico indotto, con ricerca delle componenti tonali ed impulsive), ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.*
- La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi*

² Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; **60 dB(A) notturno (22.00-06.00)**.

delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione “peggiore” ovvero più cautelativa per i ricettori individuati (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);

c. devono essere adottati tutti gli **interventi di mitigazione acustica** proposti in fase di VPIA sulle sorgenti sonore poste internamente al nuovo capannone:

- Sega a nastro
- Tavolo vibrante
- Frantumatore sabbia.

Le **misure di mitigazione e controllo del rumore** adottate devono evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge e non discostarsi dallo scenario previsionale di mitigazione ipotizzato (**attenuazione non inferiore ai 10 dB(A)**, vedasi pg. 20 della VPIA);

- d. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale** circostante;
- e. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- f. qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;
- g. l'attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo diurno** e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone³.

Distinti saluti.

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti
(o suo delegato)

(Documento firmato digitalmente)

³ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.